

RISCHI CONNESSI CON L'USO DEI VIDEOTERMINALI

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000457 - 24/01/2019 - A23 - Edilizia Scol. - U

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro,

in collaborazione con l'Arch. Filippo Fasulo, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto Scolastico, acquisito e richiamato il Documento di Valutazione dei Rischi già redatto per le Scuole di competenza, di seguito procede all'aggiornamento dello stesso, relativamente ai
"rischi connessi con l'uso dei videotermini".

PREMESSA

L'Art. 2 lettera a del D.Lgs.81/08 amplia la precedente definizione di lavoratore, specificando che devono considerarsi tali anche gli studenti che facciano uso di attrezzature munite di videotermini, per il tempo in cui sono effettivamente impegnati in tale attività (... l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari ed il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione).

L'Art. 173 relativo al Titolo VII (Attrezzature munite di videotermini) definisce il lavoratore come colui che utilizza un'attrezzatura munite di videotermini, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'Art. 175.

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività che prevedono l'uso di videotermini, all'interno dell'istituzione scolastica sono:

- attività di segreteria;
- attività di aggiornamento e/o formazione e/o informazione dei docenti;
- attività di docenza nei laboratori informatici, per classi curriculari e/o classi aperte e/o piccoli gruppi.

ORARIO SETTIMANALE

Per le attività con uso di videotermini si prescrive agli operatori scolastici, ATA, docenti e alunni, il **divieto di superare le venti ore settimanali**, in modo sistematico e abituale.

OBBLIGHI DI LEGGE

Viste le limitazioni d'orario prescritte, gli addetti dell'istituzione scolastica di competenza, ai sensi dell'Art. 173 del D.Lgs.81/08, gli stessi non possono essere equiparati a videoterministi e pertanto non si applicano gli obblighi per il datore di lavoro previsti dall'Art. 174.

MISURE DI PREVENZIONE

A titolo cautelativo, onde limitare al minimo i rischi per la vista e per gli occhi e i problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale si ritiene opportuno adottare le seguenti misure:

- programmare, o richiedere all'Ente Locale, il rinnovo degli apparati elettrici ed elettronici vetusti, acquisendo agli atti della Segreteria Scolastica (faldone sicurezza) le relative certificazioni di conformità e le omologazioni degli apparati stessi;
- programmare, o richiedere all'Ente Locale, una periodica manutenzione degli apparati elettrici ed elettronici acquisendo agli atti della Segreteria Scolastica (faldone sicurezza) le certificazioni della Ditta attestanti la "regolare esecuzione" delle attività di verifica in conformità con la normativa vigente (norme CEI, ecc.);
- programmare, o richiedere all'Ente Locale, il rinnovo degli arredi acquisendo agli atti della Segreteria Scolastica (faldone sicurezza) le relative certificazioni di conformità ed omologazioni degli arredi stessi (elettrificazione scrivanie, sedute, ecc.).

POSTAZIONI DI LAVORO

Al termine dell'adeguamento, programmato in relazione alle capacità di spesa dell'Ente Locale e/o del Ministero della Pubblica Istruzione, i posti di lavoro dovranno rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08.

NAVIGAZIONE INTERNET

Durante le attività dei laboratori informatici, i ragazzi possono incorrere in rischi connessi con l'uso di Internet: connessione con estranei malintenzionati e/o con siti non autorizzati.

Si prescrive pertanto **l'obbligo di installare sui singoli PC un idoneo software** (filtro).

REGOLAMENTO

Onde garantire adeguati livelli di sicurezza e prevenzione, viene prescritto a tutto il personale che utilizza le postazioni dotate di videoterminali dell'Istituzione Scolastica di competenza, il rispetto delle indicazioni contenute del seguente regolamento:

- È vietato l'accesso agli alunni, se non accompagnati da un docente;
- È vietato modificare o utilizzare impropriamente l'impianto elettrico – es. eccessivi collegamenti multipli con "ciabatte", ecc.;
- È vietato introdurre in laboratorio cibi o bevande;
- È vietato effettuare download di software se non espressamente autorizzati dall'insegnante presente o dal Responsabile del laboratorio;

- È vietato installare e/o utilizzare software personali se non espressamente autorizzati dall'insegnante presente o dal Responsabile del laboratorio;
- È vietato creare e /o utilizzare connessioni di accesso remoto diverse da quella esistente;
- L'accesso remoto (es. ricerche su internet) deve sempre essere effettuato in presenza del docente;
- È vietato modificare le impostazioni dei computer (screensaver, ad esempio) senza l'autorizzazione del docente Responsabile del laboratorio;
- È vietato utilizzare dispositivi personali (cd, pen drive, ecc.) senza l'autorizzazione dell'insegnante.


È possibile stampare il regolamento da affiggere sulla porta di tutti i laboratori informatici della Scuola, nonché visionare l'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 nel sito :

[www.studioresicuri.it / gestione sicurezza / laboratori informatica](http://www.studioresicuri.it/gestione_sicurezza/laboratori_informatica).

Firmato

Responsabile S.P.P.

Arch. Filippo Fasulo



Firmato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Barone